

Nel rapporto della Gendarmeria si comunicava inoltre che il telefono sequestrato dai Carabinieri risultava far parte di una partita di telefoni cellulari oggetto di rapina ad un negozio di telefonia mobile di Roma, alcuni dei quali successivamente commercializzati in un negozio nei paraggi della Città del Vaticano.

Al rapporto della Gendarmeria erano allegati i verbali di interrogatorio. Con nota del 10 marzo 2004, Prot. n. 31/03, inviata con raccomandata ad A, nel luogo della sua abitazione in ..., ..., la Cancelleria lo invitava a presentarsi il giorno 25 marzo 2004 all'ufficio del Promotore di Giustizia per essere sentito in relazione alla denuncia sporta da M. Con lettera pervenuta in Cancelleria il 7 aprile 2004, A comunicava di non potersi presentare per ragioni di salute, in relazione alle quali allegava certi certificato medico.

L'ufficio del Promotore di Giustizia, con raccomandata r.r. del 15 maggio 2006, rinnovava l'invito a presentarsi il giorno 27 maggio seguente, ma inutilmente.

2. Con distinto rapporto del 21 dicembre 2003, n. 452, la Gendarmeria informava il Giudice Unico che in data 14 dicembre 2003 i Carabinieri del Reparto Territoriale di Ostia avevano tratto in arresto A. per la cessione di grammi 1 (uno) di cocaina all'interno del giardino della propria abitazione di XXX.

Durante la contestuale perquisizione domiciliare erano stati altresì rinvenuti: 11 dosi di cocaina per un totale di grammi 10 (dieci) di sostanza stupefacente, 4 (quattro) involucri contenenti grammi 150 (centocinquanta) di cocaina allo stato solido, grammi 7 (sette) di hashish, un bilancino di precisione ed una somma di denaro pari a euro 115,00 (centoquindici), quale provento dell'attività di spaccio.

Processato in data 15 dicembre 2003 con rito direttissimo, il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, aveva condannato A alla pena patteggiata di anni 1 e mesi 4 di reclusione, pena sospesa e non menzione, per illecita cessione ed illecita detenzione di sostanze stupefacenti al fine di successiva cessione.

Informata dei fatti e previa autorizzazione del Giudice Unico, la Gendarmeria procedeva il 15 dicembre 2003 alla perquisizione dell'ufficio e dell'armadietto in uso ad A. dove rinveniva un involucro contenente sostanza bianca che veniva sequestrata e consegnata alla Direzione dei Servizi di Sanità ed Igiene per le dovute analisi.

Queste venivano effettuate dal Prof. Y, Specialista in Medicina Legale presso il Laboratorio di Medicina Legale dell'Università di Roma Tor Vergata, ed evidenziavano trattarsi di un *"miscuglio contenente cocaina cloridrato del peso complessivo di grammi 79,426 da cui si possono ricavare 344 singole dosi medie per assunzione intranasale"*.

Sottoposto ad interrogatorio da parte della Polizia Giudiziaria, il 19 dicembre 2003, A ammetteva di essere un consumatore abituale e quotidiano di cocaina e di non averne mai praticato lo spaccio salvo in casi di consumo comune; riconosceva di aver detenuto una ingente quantità di cocaina sul posto di lavoro sostenendo che gli serviva esclusivamente ad uso personale e che l'acquisto di grosse quantità della sostanza si giustificava con il fatto di riuscire così ad ottenere un prezzo più favorevole; respingeva categoricamente ogni addebito di spaccio all'interno del Vaticano; forniva indicazioni vaghe sui fornitori di droga operanti nel mercato romano.

Su disposizione del Giudice Unico, in assenza di flagranza di reato, A veniva poi rilasciato previo versamento di cauzione e previa notifica del provvedimento, adottato dalla Segreteria Generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, di sospensione cautelare dal servizio e di **divieto di accesso nello Stato**.

Con decreto del 7 gennaio 2004 il Giudice Unico disponeva la trasmissione degli atti al Promotore di Giustizia per il seguito di competenza.

In data 14 gennaio 2004 la Gendarmeria informava l'autorità giudiziaria che tra gli effetti di A rinvenuti e sequestrati nel suo locale di lavoro era anche un bilancino di precisione. Informava altresì che erano stati sentiti Q e T, colleghi di lavoro,



nonché V, amico di A, i quali, pur convenendo sul discutibile comportamento dell'indagato sul lavoro, asserivano di non averlo mai visto assumere droghe né tantomeno spacciarle all'interno dello Stato.

Con ulteriore nota del 10 marzo 2004, Prot. n. 5/04, inviata con raccomandata ad A, nel luogo della sua abitazione in XXXX la Cancelleria lo invitava a presentarsi il giorno 25 marzo 2004 all'ufficio del Promotore di Giustizia per essere sentito.

Con lettera pervenuta in Cancelleria il 7 aprile 2004 (la medesima di cui sopra, al n. 1), A comunicava di non potersi presentare per ragioni di salute, in relazione alle quali allegava certificazione medica.

L'ufficio del Promotore di Giustizia, con raccomandata del 15 maggio 2006, rinnovava l'invito a presentarsi il giorno 27 maggio seguente, ma inutilmente.

3. Con provvedimento del 15 luglio 2006 il Promotore di Giustizia, ritenutane l'opportunità, disponeva la riunione del fascicolo n. 5/04 al fascicolo 31/03 per connessione soggettiva.

Considerata altresì la possibilità di una responsabilità penale a carico di A nominava un difensore d'ufficio nella persona dell'Avv. X - X.

Con successivo provvedimento del 16 settembre 2006, lo stesso Promotore di Giustizia, considerato che dagli elementi raccolti dalle indagini di Polizia Giudiziaria risultavano allo stato gli estremi per procedere contro A in ordine al reato di ricettazione e di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, con riferimento rispettivamente all'art. 421 c.p. ed all'art. 23 della legge n. 11 del 1929 sulle fonti del diritto, dichiarava conclusa la fase istruttoria sommaria; avvertiva A, per tramite del difensore, della facoltà di prendere nei termini di legge visione degli atti, estrarne copia e presentare eventuali istanze ritenute opportune.

Con provvedimento del 9 dicembre 2006 il Promotore di Giustizia, considerati gli atti di causa, contestava ad A i seguenti reati:

a) reato di cui all'art. 421 c.p. per aver acquistato e rivenduto a M, nel gennaio 2003, nella Città del Vaticano, un telefono cellulare "alfa", proveniente da un reato di furto;

b) reato di cui all'art. 154 c.p. per aver usato minacce a M, profferendo il 14 marzo 2003, nella Città del Vaticano, la frase *"stai comunque attento a te, a tua moglie e a tuo figlio"*;

c) reato di cui all'art. 23 della legge n. 11 del 1929 sulle fonti del diritto per avere illecitamente detenuto al fine di successiva cessione, nel suo ufficio, cocaina cloridrato del peso complessivo di grammi 79,426 da cui si possono ricavare 344 singole dosi medie per assunzione intranasale. Chiedeva quindi al Presidente del Tribunale di voler emettere decreto di citazione per l'udienza dibattimentale di A nonché della parte lesa e depositava tutti gli atti del procedimento in Cancelleria.

Il Presidente del Tribunale, con decreto del 17 gennaio 2007, ordinava la comparizione di A dinnanzi al Tribunale per il giorno 17 marzo 2007, con l'avvertenza che non comparendo sarebbe stato giudicato in contumacia; avvertiva il difensore d'ufficio della facoltà di esaminare in Cancelleria, durante il termine per comparire, atti e documenti e di estrarne copia; fissava al giorno 2 marzo ore 12.30 il termine utile per proporre le prove a difesa; ordinava la comparizione all'udienza della parte lesa M, con l'avvertenza della facoltatività della comparizione; ordinava la notifica del decreto con la richiesta del Promotore di Giustizia all'imputato ed alla parte lesa, nonché la comunicazione allo stesso Promotore ed al difensore dell'imputato.

Su richiesta del Promotore di Giustizia del 2 marzo 2007, il Presidente del Tribunale con decreto del 6 marzo 2007 ordinava la citazione per l'udienza del 17 marzo 2007 dei seguenti testi:



H, presso il Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano;

N, presso la Direzione Sanità ed Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano;

T, presso il Magazzino Centrale della Direzione dei Servizi tecnici del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano;

R, presso l'Officina Meccanica della Direzione dei Servizi Tecnici del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano;

S, presso il Magazzino Centrale della Direzione dei Servizi Tecnici del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

Con lettera dell'8 marzo 2007 al Presidente del Tribunale il teste N informava, allegando documentazione, di non poter essere presente all'udienza del 17 marzo 2007.

4. Nell'udienza del 17 marzo 2007 il Tribunale, constatata l'assenza dell'imputato nonostante la regolare notifica, sentiti l'avvocato d'ufficio ed il Promotore di Giustizia, dichiarava la contumacia di A.

Prendeva poi atto che il teste S risultava deceduto e che il teste N era giustificatamente impedito di intervenire in udienza. Il Tribunale si riservava di sentirlo in prosecuzione dell'udienza stessa. Venivano quindi ascoltati i testi T, R e H.

Quindi il Promotore di Giustizia chiedeva lo stralcio del procedimento 31/03 R.G.P. ritenendo indispensabile l'escussione del teste N unicamente ai fini della definizione del procedimento riguardante la ricettazione e le minacce, mentre chiedeva la prosecuzione del procedimento 5/04 R.G.P. atteso l'allarme particolare dato dalla natura del reato contestato in questo secondo procedimento, essendo assolutamente influente in questo caso la testimonianza di N. Alla richiesta si opponeva l'Avv. X - X, ritenendo il procedimento maturo per essere discusso per tutti i capi di imputazione.

Il Tribunale si ritirava quindi in camera di consiglio per deliberare in merito, al termine della quale il Presidente dava lettura in aula dell'ordinanza con cui respingeva, perché tardiva, la richiesta del Promotore di Giustizia di stralcio del procedimento; respingeva la richiesta della difesa, ritenendo necessari sia il completamento dell'escussione dei testi citati, sia l'acquisizione di nuovi mezzi di prova; ordinava la citazione in qualità di testimoni di M e di V, riservandosi di fissare la data per la prosecuzione dell'udienza.

Con decreto del 23 marzo 2007 il Presidente del Tribunale fissava al giorno 5 maggio 2007 la prosecuzione dell'udienza dibattimentale e ordinava la citazione dei seguenti testi:

N, come sopra;

M, presso la Direzione Sanità ed Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano;

V, presso la Direzione dei Servizi Economici del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

5. Nell'udienza del 5 maggio 2007 venivano ascoltati i testi ritualmente citati, che confermavano quanto dichiarato già alla Polizia Giudiziaria. Quindi il Promotore di Giustizia teneva la sua requisitoria, al termine della quale chiedeva che A fosse condannato alla reclusione di un anno ed alla multa di euro cinquecento (500,00), per il reato di cui all'art. 421 c.p.; alla reclusione di sei mesi ed alla multa di euro cento (100,00), per il reato di cui all'art. 154; all'arresto di sei mesi per il reato di cui all'art. 23 della legge sulle fonti 7 giugno 1929, n. II, con confisca e distruzione dello stupefacente sequestrato.

L'Avv. X - X teneva a sua volta la difesa e concludeva sollecitando l'assoluzione con formula piena per il reato di cui all'art. 421 c.p., in quanto l'acquisto del telefono cellulare era avvenuto all'estero e di conseguenza il Tribunale Vaticano risultava carente di giurisdizione, mentre la rivendita dello stesso in Vaticano non poteva essere considerata reato. Per quanto



attiene alle minacce, sollecitava l'assoluzione quanto meno per mancanza di prove sull'elemento soggettivo del reato. Contestava infine l'applicabilità al caso dell'art. 23 legge n. II/1929, in quanto contrastante con il can. 1321 del codice di diritto canonico e per non essere stato provato che l'imputato si dera la cocaina rinvenuta nel suo ufficio. proponesse di ce

Il Promotore di Giustizia quanto alla giurisdizione faceva presente che l'art. 421 c.p. prevede non solo l'acquisto, ma anche il nascondere; ora, ammesso e non concesso che l'acquisto sia avvenuto fuori del Vaticano, certamente nello Stato vaticano è avvenuta la rivendita del cellulare, concretandosi in tal modo una modalità del nascondere. Quanto al reato di cui all'art. 23 legge n. II/1929, richiamava la dottrina del Cammeo per cui si è in presenza di una norma penale complementare propria di origine vaticana, in cui l'individuazione della fattispecie viene indicata come minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza delle persone e anche per l'offesa alla morale, e per cui la statuizione della pena è precisamente individuata senza limiti di discrezionalità.

L'Avv. X - X insisteva nelle proprie deduzioni.

IN DIRITTO

6. Sul reato di ricettazione, si pone preliminarmente la questione della ricorrenza della giurisdizione vaticana.

Ai fini della sua determinazione, e stante anche il principio di territorialità che è proprio della legge penale, occorre individuare con precisione il *locus commissi delicti*. Al riguardo giova ricordare che per l'art. 421, primo comma, c.p., si ha ricettazione quando qualcuno *"acquista, riceve o nasconde danaro o cose provenienti da un delitto, o si intromette in qualunque modo per farlo acquistare, ricevere o nascondere, senza essere concorso nel delitto medesimo"*. Dunque, la condotta incriminata non si configura nel mero acquistare o ricevere, ma anche nel nascondere i beni provenienti da delitto. Ora nascondere significa sottrarre alla possibilità di ricerca dei beni in questione e, quindi, di un loro recupero, ed è evidente che la loro esportazione clandestina all'estero concretizza una forma particolarmente efficace di occultamento.

In rapporto al caso di specie è quindi nel vero la difesa dell'imputato, quando afferma che nell'ordinamento vaticano la mera vendita del bene proveniente da delitto non costituisce di per sé un fatto illecito, a differenza di quanto avviene nell'ordinamento italiano. E ciò, osserva il Tribunale, anche perché dall'art. 421 c.p. si desume che, quanto all'elemento psicologico, debba sussistere un mero dolo generico, dato appunto dalla volontà di acquistare, ricevere o nascondere danaro o cose provenienti da delitto, senza l'ulteriore requisito del dolo specifico che è invece richiesto in Italia dal *"fine di procurare a sé o ad altri un profitto"* (art. 648 c.p. italiano).

Tuttavia, si deve rilevare che nel caso in esame non è la vendita ad assumere rilievo penale, bensì il presupposto di essa, dato dalla introduzione del bene nello Stato; introduzione che, come giustamente osservato dal Promotore di Giustizia, costituisce atto idoneo a nascondere efficacemente.

Ora non c'è dubbio che il telefono cellulare proveniente da rapina sia stato introdotto in Vaticano, giacché la vendita è qui avvenuta. Al riguardo il Sig. M, nelle dichiarazioni contenute nel processo verbale di ricezione di denuncia-querela del 14 marzo 2003, confermate in udienza il 5 maggio 2007, afferma che la compravendita è avvenuta nei locali del Magazzino Centrale dei Servizi Tecnici del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, quindi in territorio vaticano. La dichiarazione appare credibile, perché risulta che l'imputato usasse vendere telefoni cellulari in Vaticano (*cf. le dichiarazioni rese alla Gendarmeria, il 21 marzo 2003, da T, da S e da N*).

Tale introduzione risulta inoltre illegittima, perché in contrasto con l'art. 5 della legge 7 giugno 1929, n. V, sia in quanto il bene introdotto era destinato alla vendita (secondo comma), sia in quanto introdotto clandestinamente e, quindi, molto presumibilmente senza il pagamento dei tributi previsti dalle leggi italiane in materia (terzo comma).



Al riguardo il Tribunale rileva la mancata contestazione all'imputato del reato di cui alla citata disposizione.

In definitiva, posto che l'occultamento del bene è avvenuto nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, per ciò stesso sussiste la giurisdizione vaticana, a prescindere dal fatto della rilevanza penalistica del successivo atto di vendita in Vaticano del cellulare di provenienza delittuosa.

7. Venendo al reato di ricettazione, il Tribunale ritiene che l'imputato debba essere mandato assolto per insufficienza di prove. Giova preliminarmente notare che l'art. 421 c.p. in questione contempla, quanto alla pena, che essa sia commisurata a quella del delitto presupposto - in questo caso la rapina-, mostrando così di ritenere, diversamente da quanto previsto dal codice penale vigente in Italia, un collegamento preciso tra ricettatore ed autore del delitto. Ora nella fattispecie non si riesce a raggiungere la prova non solo del collegamento preciso tra ricettatore ed autore della rapina, ma anche e soprattutto del fatto che A abbia ricevuto dall'autore della rapina il cellulare in questione e che fosse consapevole della sua provenienza illecita.

Di certo si ha soltanto la provenienza da delitto del cellulare, come attestato dal verbale di sequestro dell'apparecchio telefonico, redatto dall'ufficiale di Polizia Giudiziaria XXXX in forza al Comando Regione Carabinieri Lazio - Stazione di Marino, del 13 marzo 2003. Per il resto le circostanze risultanti dagli atti processuali concorrono ad adombrare la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo: le minacce profferite da A a M, al momento della contestazione della provenienza illecita della merce - sulle quali si dirà più avanti-, tradiscono l'*animus* di chi ha qualcosa da nascondere; il fatto che A risulti indagato in numerosi reati avvenuti nello Stato, come si desume dai rapporti della Gendarmeria all'autorità giudiziaria competente (15 aprile 1991, n. 165; 18 gennaio 1995, n. 22; 14 marzo 2003, n. 94), ed in particolare proprio per furto di telefoni cellulari perpetrato negli spacci vaticani (11 giugno 1997, n. 334; 11 luglio 1998, n. 223). Si tratta comunque di elementi tutti che non assurgono alla "prova sufficiente" richiesta dal codice di rito per poter procedere alla condanna (art. 421, secondo comma, c.p.p.).

8. Per quanto riguarda il reato di minacce, per il primo comma dell'art. 154 c.p. esso è commesso da *"chiunque usa violenza o minaccia per costringere alcuno a fare, tollerare od omettere qualche cosa"*. Dunque, la condotta incriminata è diretta alla coartazione della volontà del soggetto passivo mediante la prospettazione di un male ingiusto e futuro in ragione della mancata sottomissione alla volontà del soggetto minacciante. Si tratta di un reato in cui il tentativo, come noto, appare configurabile.

Ora non c'è dubbio che, nel caso in esame, le minacce vi siano state. Le affermazioni della parte lesa M, contenute nella denuncia-querela sporta il 14 marzo 2003, sono state confermate dallo stesso il 20 marzo 2003, davanti all'autorità di Polizia Giudiziaria, in sede di confronto con l'imputato, nonché - e seppure in maniera generica - in udienza il 5 maggio 2007. Il fatto che l'imputato abbia rivolto minacce alla parte lesa è stato decisamente confermato, nella stessa udienza, dall'unico testimone dei fatti, N.

Vero è che quanto dichiarato da M e da N, se assolutamente coincidente per quanto attiene all'avvenuta prospettazione di un male futuro, paiono divergere alquanto sui contenuti e sulla estensione o meno ai familiari della vittima; ma il Tribunale non può fare a meno di rilevare che si tratta in realtà di varianti giustificabili in rapporto alla distanza temporale tra il momento della denuncia dei fatti ed il momento della deposizione in aula. Ritiene tuttavia provato l'atto di intimidazione diretto ad evitare la denuncia all'autorità di polizia della provenienza illecita del telefonino rubato e, quindi, a prevenire le immaginabili conseguenze penali.

Del resto, l'oggettiva provenienza delittuosa del bene induce a ritenere comprensibile che A, qualora - com'è probabile - ne fosse consapevole, cercasse di evitare la denuncia penale; a maggior ragione si comprende la sua preoccupazione di evitare la denuncia penale, considerati i consistenti precedenti cui sopra si è fatto riferimento.



Quanto all'ingiustizia della minaccia, che come noto costituisce requisito inderogabile perché questa assuma valenza giuridica, non c'è dubbio che il tentativo di A di evitare la denuncia penale costituisce obiettivamente un comportamento illecito per l'ordinamento, dal momento che l'omessa denuncia preclude l'azione penale e, con essa, sia la restaurazione dell'ordine giuridico violato, sia la tutela penale e civile dei diritti della parte lesa.

Alla luce delle considerazioni svolte, il Tribunale ritiene che sussista in caso il reato di minacce e che, date le circostanze, sia applicabile la pena di mesi 2 (due) di reclusione e euro 100,00 (cento/00) di multa.

9. Circa l'ultimo capo di imputazione, consistente nell'illecita detenzione da parte di A, nel suo ufficio in Vaticano, di sostanze stupefacenti al fine della successiva cessione, il tribunale ritiene che mentre la detenzione di tali sostanze appare oggettivamente indiscutibile, lo spaccio sia fortemente sospetto ma non sufficientemente provato.

In effetti la detenzione risulta certamente provata grazie al rinvenimento seguito a perquisizione dell'ufficio e dell'armadietto in uso ad A, effettuata dalla Gendarmeria il 15 dicembre 2003 su autorizzazione del Giudice Unico, nonché alle analisi di laboratorio fatte dal medico legale, di cui al referto in atti del 17 dicembre 2003. Del resto, lo stesso imputato, sottoposto ad interrogatorio da parte della Polizia Giudiziaria il 19 dicembre 2003, ammetteva di essere un consumatore abituale e quotidiano di cocaina. Per quanto riguarda invece lo spaccio, anche se dalle testimonianze non si ricavano apprezzabili elementi al riguardo, forti indizi concorrono a ritenere che ad esso fosse dedito A anche nello Stato della Città del Vaticano. In particolare, assai sospetto è il fatto che le analisi sulla sostanza sottoposta a sequestro, effettuate dal Prof. Y presso il Laboratorio di Medicina Legale dell'Università di Roma Tor Vergata, evidenziavano trat arsi di un *"miscuglio contenente cocaina cloridrato del peso complessivo di grammi 79,426 da cui si possono ricavare 344 singole dosi medie per assunzione intranasale"*. Ora appare molto singolare che A tenesse in ufficio, per esclusivo uso personale, un quantitativo così consistente di cocaina. Il sospetto in ordine allo spaccio è rafforzato poi dal fatto che, nella perquisizione del suo ufficio, la Gendarmeria avesse rinvenuto anche un bilancino di precisione: strumento che certo non aveva alcuna attinenza con le attività lavorative di A.

Del resto, l'indagine in Vaticano sulla droga era iniziata proprio a seguito del fatto che il 14 dicembre 2003 i Carabinieri del Reparto Territoriale di Ostia avevano tratto in arresto A, per la cessione di grammi 1 (uno) di cocaina all'interno del giardino della propria abitazione di XXXXXX; che dalla contestuale perquisizione domiciliare erano stati altresì rinvenute dosi di sostanze stupefacenti, un bilancino di precisione ed una somma di denaro, provento dell'attività di spaccio; che per tali fatti A era stato processato per direttissima e condannato in Italia il 15 dicembre 2003.

Dunque, se lo spaccio è fortemente sospetto ma non provato, certa è la detenzione e l'uso di droga: comportamento sicuramente reprimibile dal punto di vista morale, anche per quanto attiene al solo uso personale, costituendo un attentato gravissimo alla salute ed alla vita umana (cfr. *Catechismo della Chiesa cattolica, n. 2291*). **Sul piano giuridico va tuttavia individuata, e messa a fuoco, la fonte normativa in base alla quale possano essere perseguiti la detenzione e lo stesso uso di sostanze stupefacenti.**

Al riguardo giova premettere che la Santa Sede ha sottoscritto la Convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961, ratificata il 1° settembre 1970, nonché il Protocollo di emendamento adottato a Ginevra il 25 marzo 1972, ratificato il 7 gennaio 1976. Le norme della Convenzione, e del relativo Protocollo, a seguito della ratifica sono entrate a far parte dell'ordinamento giuridico vaticano, giacché questo si adatta automaticamente alle norme di diritto internazionale anche di origine convenzionale, non richiedendo pertanto legge di esecuzione.

Dette norme internazionali, che includono la cocaina tra le sostanze stupefacenti (cfr. *Tavola I allegata alla Convenzione*), impegnano tra l'altro le parti contraenti a perseguire penalmente varie attività attinenti agli stupefacenti, tra cui la loro detenzione (cfr. *in partic. art. 36*).

A fronte di questo impegno internazionalmente assunto e dinnanzi alla insussistenza di una specifica normativa in materia di sostanze stupefacenti, si pone il problema dell'individuazione nell'ordinamento di norma legittimante la sanzione penale nel caso di specie. La pubblica accusa, nel silenzio del codice penale ed in mancanza di leggi speciali, ha individuato la



disposizione *de qua* nell'art. 23 della legge 7 giugno 1929, n. II (legge sulle fonti del diritto), per il quale *"qualora le norme penali della legislazione del Regno d'Italia richiamate in via suppletiva risultino per qualsiasi motivo inapplicabili e manchi qualunque altra disposizione penale speciale, e tuttavia sia commesso un fatto che offenda i principi della religione o della morale, l'ordine pubblico o la sicurezza delle persone o delle cose, il giudice, salvi sempre i provvedimenti e le pene spirituali di diritto canonico, può applicare al colpevole la pena dell'ammenda fino a lire 9.000 o quella dell'arresto fino a sei mesi"*.

Il Tribunale ritiene pertinente, nel caso *de quo*, il richiamo a detta disposizione.

Al riguardo occorre dire che si tratta indubbiamente di una disposizione singolare, che peraltro si comprende alla luce delle peculiarità dell'ordinamento giuridico vaticano, il quale se da un lato ha operato un rinvio fisso alla legislazione penale vigente in Italia nel 1929, dall'altro ha come fonte principale del diritto oggettivo quel diritto canonico (art. 1 legge n. II del 1929), che, come noto, contempla il principio di legalità ma va oltre una sua concezione meramente positivista, come si può argomentare dal combinato disposto dei cann. 221 § 3 e 1399 CIC.

Le ragioni della disposizione, che peraltro configura un mero reato contravvenzionale, sono da ricercare nella opportunità di punire fatti offensivi della religione o della morale che, con riferimento alla particolarità dello Stato della Città del Vaticano, diano scandalo o possano minacciare l'ordine pubblico o la sicurezza delle persone o delle cose e che perciò conviene prevenire o reprimere con sanzione penale. Si tratta di disposizione che ha carattere di residualità, nel senso che fa riferimento a fatti non previsti da norme penali o previsti solo da norme penali canoniche, e carattere di eccezionalità, nel senso che riguarda fatti contrari a *"quae sunt naturaliter justa"* o a *"quae fiunt justa ex institutione divina"*. **La ricorrenza di tali caratteri è rimessa all'apprezzamento del giudice che, non diversamente da quanto prevede in materia civile l'art. 22 della stessa legge n. II del 1929, deve saper cogliere ermeneuticamente, in luogo del legislatore, il diritto divino naturale e positivo sforzandosi di cogliere la verità.**

Come sottolineato da insigne dottrina, cui sostanzialmente deve farsi risalire la redazione della legge n. II, indubbiamente il legislatore è stato determinato dalle considerazioni pratiche suesposte, *"ma non ha affatto introdotto una innovazione così anomala"*, avendo *"dettato semplicemente una norma penale complementare, come accade in altre legislazioni"* (F. Cammeo, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, Firenze 1932, p. 229). Ed in effetti sussistono ordinamenti di alta civiltà giuridica nei quali, come pure riconosciuto dalla stessa Corte europea dei diritti dell'uomo, l'interpretazione da parte del giudice costituisce un elemento portante del sistema penale, sicché lo stesso principio di legalità non esclude l'interpretazione giudiziale, soprattutto quando essa non sia incompatibile con l'essenza del reato e *"possa ragionevolmente essere prevista"* (Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 22 novembre 1995, Pres. Rysdal, C.R. c. Regno Unito).

Ora nel caso di specie non par dubbio che, in presenza delle condizioni previste dall'art. 23, il giudice vaticano è legittimamente chiamato ad interpretare la norma con riferimento ai principi in essa richiamati. Per contro all'imputato non poteva risultare imprevedibile la illiceità del comportamento e la reazione dell'ordinamento, tanto da tenere ben nascosta la detenzione e l'uso di sostanze stupefacenti.

10. Posto quanto sopra, il Tribunale ritiene comunque che anche a voler porre - come fatto dalla difesa dell'imputato - il problema in termini di rispetto del principio di legalità, rimane che questo, nei suoi elementi essenziali, non appare leso dall'art. 23 della legge n. II.

Al riguardo occorre preliminarmente rilevare che il principio di legalità sussiste nell'ordinamento vaticano innanzitutto grazie al diritto canonico, che è la fonte principale del diritto oggettivo (cfr. art. 1 legge n. II), e ciò per una duplice ragione: perché il diritto positivo canonico esplicitamente lo prevede (cfr. can. 221 § 3 CIC), seppure nella peculiare prospettiva metapositiva cui s'è fatto cenno; ma anche e **soprattutto per che fonte del diritto canonico è il diritto naturale, che ponendo come valore giuridico essenziale e fondamentale la dignità della persona umana**, interdice per ciò stesso un esercizio discrezionale della *potestas puniendi*, che potrebbe degenerare nell'arbitrio. D'altra parte, il principio in



questione è chiaramente espresso nell'art. 1, primo comma, del codice vigente in Vaticano che come noto è il codice penale italiano del 1889, dunque un codice ispirato ai principi garantistici della cultura giuridica liberale.

Così pure occorre preliminarmente rilevare - e qui si risponde ad una precisa obiezione avanzata in sede di dibattimento dalla difesa dell'imputato - che non può parlarsi nel caso di una prevalenza sull'art. 23 della legge vaticana n. II della fonte canonistica, che in particolare nel can. 1321 § 1 parla di punibilità solo in caso di "*externa legis vel praecepti violatio*". Se non altro perché il diritto penale canonico riguarda solo i fedeli battezzati nella Chiesa cattolica, come chiaramente desumibile dal combinato disposto dei cann. 221 § 1 e 1311 CJC, mentre il diritto penale dello Stato della Città del Vaticano non può non riguardare tutti che sono soggetti, anche se temporaneamente (si pensi ai milioni di pellegrini e di turisti che annualmente entrano in Vaticano), alla legge di questo Stato, siano essi cattolici o non cattolici, battezzati o non battezzati. E d'altra parte il diritto penale canonico contempla fattispecie criminose che precipuamente attentano a beni propriamente riferibili alla vita della comunità ecclesiale (come i delitti contro la religione e l'unità della Chiesa, le autorità ecclesiastiche e la libertà della Chiesa, l'usurpazione degli uffici ecclesiastici o il loro esercizio delittuoso, ecc.), prevedendo pene essenzialmente spirituali, ancorché con possibili conseguenze di carattere temporale. Viceversa il diritto penale dello Stato della Città del Vaticano ha la necessità di reprimere anche fattispecie diverse ed ulteriori, con pene propriamente temporali, fermo restando che crimini contemplati sia nell'ordinamento canonico sia nell'ordinamento statale vaticano possano essere penalmente sanzionati e perseguiti da entrambi (come avviene ordinariamente per i reati di omicidio, di rapimento, le mutilazioni personali o le lesioni personali gravi, che, oltre dagli ordinamenti statali, sono puniti anche dal diritto canonico: can. 1397). Si tratta di una distinzione comunque tenuta presente dal legislatore vaticano, nella misura in cui l'art. 23 prevede che, oltre a quanto dallo stesso disposto, "*restano salvi sempre i provvedimenti e le pene spirituali di diritto canonico*".

Venendo dunque alla non contrarietà dell'art. 23 con gli elementi essenziali integranti il principio di legalità, si può osservare subito che, per quanto attiene alla pena, questa è comunque precisamente individuata nella norma in esame, così come nelle leggi successive che hanno aggiornato nel *quantum* le sanzioni pecuniarie.

Ma anche per quanto attiene alla previsione normativa del *crimen*, è da notare che l'art. 23 non urta con gli elementi essenziali che vengono ad integrare il principio di legalità. Come noto, questo si suole articolare in quattro sottoprincipi: la riserva di legge; la tassatività o sufficiente determinatezza della fattispecie penale; l'irretroattività della legge penale; il divieto di analogia.

Esaminando la disposizione di cui all'art. 23 alla luce di questi sottoprincipi, si deve osservare che il principio della riserva di legge tende a sottrarre la funzione punitiva al potere esecutivo, ma anche all'arbitrio del potere giudiziario, richiedendo il previo intervento del legislatore nella configurazione di una fattispecie criminosa. Ora non par dubbio che tale principio è rispettato nel caso, essendo tra l'altro la disposizione in esame contenuta in una delle leggi fondanti l'ordinamento giuridico vaticano. Lo stesso dicasi per il terzo sottoprincipio, quello della irretroattività della legge penale, chiaramente qui non posto in discussione.

Per quanto attiene al quarto sottoprincipio, cioè il divieto di analogia, si deve ricordare che all'analogia si ricorre solitamente nel caso di lacune dell'ordinamento giuridico e che essa consiste nell'applicazione alla fattispecie sottoposta a giudizio, non prevista dalla norma giuridica, della norma regolatrice di fattispecie simile. Nel caso dell'art. 23 è evidente che non si tratta di analogia, perché se la disposizione è dettata nel caso di lacune dell'ordinamento, tuttavia essa non consente al giudice l'applicazione in via analogica di altra norma penale, contemplando in sé stessa una distinta fattispecie criminosa.

Il punto cruciale, nella fattispecie in esame, è quello che si pone in rapporto al sottoprincipio di tassatività o sufficiente determinatezza della fattispecie penale, che è propriamente diretto a salvaguardare la persona contro eventuali abusi del potere giudiziario.

Al riguardo occorre tenere presente che nella legiferazione, anche in materia penale, in taluni casi il legislatore è costretto ad una etero-integrazione degli elementi normativi, cioè a rinviare ad esempio a concetti che attengono a comportamenti



sociali o di costume, ma prima ancora a principi etici fondamentali: si pensi, nel primo caso, al parametro di riferimento del *"comune sentimento del pudore"* in rapporto al reato di atti osceni; si pensi, nel secondo caso, al riferimento alla *"dignità della persona umana"* sempre più presente negli ordinamenti giuridici delle moderne democrazie.

È ben noto che qui si tocca uno dei terreni su cui, proprio negli ordinamenti democratici, maggiore è il dibattito dottrinale e l'oscillazione della giurisprudenza, tra esigenze garantistiche della persona ed esigenze garantistiche dei beni che la legge penale vuole tutelare. E tuttavia in questa zona di confine si può cogliere il rispetto del principio di tassatività e, quindi, di legalità, ogni qual volta il segno linguistico riesca a connotare il parametro valutativo, cioè quando la determinazione legislativa dei metri valutativi sarà univoca e oggettivamente controllabile.

Ora nel caso dell'art. 23 non par dubbio che ricorrano tali elementi, giacché la determinazione del giudice nella sua applicazione non è né discrezionale né arbitraria, bensì legata a parametri oggettivi, quali sono, appunto, i principi della religione (ed i principi della religione cattolica sono chiaramente definiti e stabili), i principi della morale (intesa come morale naturale, quindi oggettiva e cogente per ogni uomo), l'ordine pubblico (cioè i principi basilari dell'ordinamento che non possono essere violati o derogati), la sicurezza delle persone o delle cose (nozione che si riferisce a dati di fatto verificabili).

D'altra parte, nel caso in esame ricorrono precisamente gli elementi per cui, ad avviso della ricordata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, l'interpretazione del giudice diviene parte portante del sistema penale e non contrasta col principio di legalità.

Giova infine ribadire che il reato di cui all'art. 23 è ristretto nella sua natura a mera contravvenzione, esimendo così, tra l'altro, il giudice da ogni valutazione sul dolo, imprescindibile invece nella valutazione dei delitti.

Nella fattispecie in esame è sufficiente, pertanto, individuare i parametri oggettivi di riferimento, che sono dati sia dall'illecito morale costituito dall'uso di droga (e dello spaccio), come chiaramente indicato, ad esempio, nel passo del Catechismo della Chiesa Cattolica sopra citato; sia dall'ordine pubblico vaticano, integrato tra l'altro dalle disposizioni delle richiamate Convenzioni internazionali sugli stupefacenti di New York del 1961 e di Ginevra del 1972, sia dalla sicurezza delle persone e delle cose, posti gli effetti che l'uso di sostanze stupefacenti innegabilmente producono sui comportamenti della persona.

11. In ragione delle considerazioni su esposte il Tribunale ritiene applicabile nel caso il disposto dell'art. 23 della legge n. 11 del 1929, ma dimensionandone la pena in considerazione del non provato spaccio, in quanto ricorrono le condizioni previste dal legislatore e cioè perché:

a) risultano inapplicabili le norme penali della legislazione del Regno d'Italia richiamate in via suppletiva, giacché nulla dispongono in materia di detenzione ed uso di sostanze stupefacenti, e manca d'altra parte qualunque altra disposizione penale speciale in materia;

b) il fatto commesso dall'imputato costituisce una oggettiva offesa ai principi ed ai beni tutelati dalla norma in questione.



P.Q.M.

Visto l'art. 421 c.p. e l'art. 421, 2° comma, c.p.p., assolve A dal reato di ricettazione per insufficienza di prove;

Visto l'art. 154 c.p., dichiara A colpevole del reato di minacce e lo condanna alla pena di mesi 2 (due) di reclusione ed alla multa di euro 100,00 (cento/00);

Visto l'art. 23 della legge II del 7 giugno 1929, e considerate le Convenzioni internazionali sottoscritte dalla Santa Sede in materia di stupefacenti (New York, 30 marzo 1961 e Protocollo di emendamento adottato a Ginevra il 25 marzo 1972), condanna l'imputato (mille/00); alla pena di quattro (4) mesi di arresto ed alla ammenda di euro 1.000,00 (mille/00);

Visto l'art. 423 c.p.p., come modificato dall'art. 9 della legge 21 giugno 1969, n. L, ordina che l'esecuzione delle pene restrittive della libertà personale rimanga sospesa per il termine di cinque (5) anni per la pena della reclusione e di due (2) per la pena dell'arresto comminate;

Visti l'art. 39 c.p. e l'art. 429 c.p.p. condanna il medesimo al rifacimento delle spese processuali;

Visto l'art. 36 c.p. ordina la confisca della droga sequestrata, disponendone la distruzione da parte della Polizia Giudiziaria.

Stato della Città del Vaticano, 05 Maggio 2007.

Giuseppe Dalla Torre, Presidente
Gianluigi Marrone, Giudice
Piero Antonio Bonnet, Giudice

Claudio Cerasa, cancelliere